

Bruxelles, 26.2.2018
COM(2018) 79 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**concernente la delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15,
paragrafi 2, 3, 6 e 7, e all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
alla politica comune delle pesca**

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1380/2013¹ modificato dal regolamento (UE) 2017/2092² (in prosieguo: il "regolamento sulla PCP") disciplina: a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse e b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, e in particolare di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale nel lungo termine, è delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, l'attuazione dell'obbligo di sbarco, la definizione di disposizioni dettagliate sul funzionamento dei consigli consultivi e le organizzazioni di portatori di interessi istituite per fornire alla Commissione e agli Stati membri raccomandazioni e informazioni su questioni riguardanti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 46 del regolamento sulla PCP stabilisce le condizioni per l'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione.

2. Base giuridica

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. Conformemente a tale disposizione, i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e all'articolo 45, paragrafo 4, sono conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga ai sensi dell'articolo 46 del regolamento sulla PCP.

Il regolamento sulla PCP conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda:

a) le misure di conservazione necessarie per il rispetto di determinati obblighi ai sensi della normativa ambientale dell'Unione (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP);

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2017/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 302 del 17.11.2017, pag. 1)

b) il recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP);

c) l'estensione dell'applicazione dell'obbligo di sbarco a specie diverse da quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, qualora alla Commissione sia presentata una raccomandazione comune a tal fine (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulla PCP);

d) l'istituzione di piani temporanei specifici in materia di rigetti contenenti, tra l'altro, esenzioni *de minimis* e legate all'alto tasso di sopravvivenza dall'obbligo di sbarco per un periodo transitorio massimo di tre anni rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, qualora non siano stati adottati piani pluriennali o piani di gestione per le attività di pesca in questione (articolo 15, paragrafo 6, del regolamento sulla PCP);

e) l'istituzione di esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per quantitativi non superiori al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, qualora non siano state adottate misure a tal fine nell'ambito di un piano pluriennale o di un piano specifico in materia di rigetti (articolo 15, paragrafo 7, del regolamento relativo alla PCP); nonché

f) la definizione delle modalità di funzionamento dei consigli consultivi (articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP).

Gli atti delegati aventi contenuto simile adottati sulla base di regolamenti diversi dal regolamento sulla PCP non formano oggetto della presente relazione. È il caso, in particolare, degli atti delegati contenenti misure intese ad attuare l'obbligo di sbarco adottati sulla base dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1139 (il "Piano pluriennale per il Mar Baltico")³. La Commissione elaborerà una relazione sulla delega di poteri ad essa conferiti dal piano pluriennale per il Mar Baltico secondo le condizioni ivi stabilite.

3. Esercizio della delega di poteri

3.1. Aspetti procedurali

L'esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 11, paragrafo 2, e dall'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP è soggetto a regionalizzazione: gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure in questione possono convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione o del piano specifico in materia di rigetti. Ai fini dell'elaborazione di raccomandazioni comuni per gli atti delegati della Commissione nell'ambito della regionalizzazione, gli Stati membri sono tenuti a consultare i pertinenti consigli consultivi. Se gli Stati membri non riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni o qualora le raccomandazioni comuni non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione non può esercitare i suoi poteri delegati, ma può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

³ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

I progetti di atti delegati sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafi 3, 6 e 7, del regolamento sulla PCP sono stati presentati al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione⁴ per tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

I progetti di atti delegati recanti disposizioni dettagliate sul funzionamento dei consigli consultivi sono stati presentati per parere a tutti i consigli consultivi che erano in funzione in quel momento. Sono stati inoltre discussi nel corso delle riunioni periodiche di coordinamento che la Commissione organizza con tutti i consigli consultivi (riunioni di coordinamento inter-CC).

Infine i progetti di atti delegati basati sulle deleghe di potere previste dal regolamento sulla PCP sono stati presentati al gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura, istituito per garantire un adeguato processo di consultazione di esperti nell'elaborazione degli atti delegati. Il Parlamento europeo è stato sistematicamente invitato alle riunioni di tale gruppo di esperti, ma la sua partecipazione è stata finora limitata. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Dopo l'adozione tutti gli atti delegati sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio. A tutt'oggi, per nessuno degli atti delegati adottati dalla Commissione nell'ambito del regolamento sulla PCP sono state presentate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro il termine di 2 mesi di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento sulla PCP. In alcuni casi, tuttavia, il Parlamento europeo ha chiesto la proroga del termine per un ulteriore periodo di 2 mesi.

3.2. Elenco degli atti delegati adottati a norma del regolamento sulla PCP

L'elenco di tutti gli atti delegati adottati dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla PCP è riportato nel prosieguo. Tali atti delegati sono classificati sulla base del loro status giuridico (atti in vigore, atti attualmente all'esame e atti abrogati o scaduti). L'elenco è stato aggiornato e riflette lo stato dei lavori alla data del 1° dicembre 2017.

3.2.1. Atti delegati in vigore

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione**, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778⁵;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione**, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord⁶;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/1180 della Commissione**, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord⁷;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/1181 della Commissione**, del 2 marzo 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca

⁴ Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

⁵ GU L 19 del 25.1.2017, pag. 1.

⁶ GU L 19 del 25.1.2017, pag. 19.

⁷ GU L 171 del 4.7.2017, pag. 1.

per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778⁸.

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione**, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale⁹;

- **Regolamento delegato (UE) 2016/171 della Commissione**, del 20 novembre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale¹⁰;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione**, del 18 aprile 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale¹¹.

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione**, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo¹² (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione**, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali¹³ (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione**, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali¹⁴ (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione**, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord¹⁵ (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione**, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico¹⁶ (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione**, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del

⁸ GU L 171 del 4.7.2017, pag. 30.

⁹ GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23.

¹⁰ GU L 33 del 10.2.2016, pag. 1.

¹¹ GU L 190 del 21.7.2017, pag. 1.

¹² GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21.

¹³ GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25.

¹⁴ GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31.

¹⁵ GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35.

¹⁶ GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40.

Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa¹⁷ (data di scadenza: 31 dicembre 2018);

- **Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione**, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali¹⁸ (data di scadenza: 31 dicembre 2018);

- **Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione**, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali¹⁹ (data di scadenza: 31 dicembre 2018);

- **Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione**, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus* spp. nelle acque territoriali italiane²⁰ (data di scadenza: 31 dicembre 2019);

- **Regolamento delegato (UE) 2016/2377 della Commissione**, del 14 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali²¹;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione**, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo²² (data di scadenza: 31 dicembre 2019);

- **Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione**, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero²³ (data di scadenza: 31 dicembre 2019);

- **Regolamento delegato (UE) 2017/1393 della Commissione**, del 24 maggio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord²⁴ (data di scadenza: 31 dicembre 2017);

- **Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione**, del 5 luglio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali²⁵ (data di scadenza: 31 dicembre 2018).

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP
Nessuno

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione**, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca²⁶;

- **Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione**, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca²⁷.

¹⁷ GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2.

¹⁸ GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33.

¹⁹ GU L 352 del 23.12.2016, pag. 39.

²⁰ GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48.

²¹ GU L 352 del 23.12.2016, pag. 50.

²² GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4.

²³ GU L 14 del 18.1.2017, pag. 9.

²⁴ GU L 197 del 28.7.2017, pag. 1.

²⁵ GU L 306 del 22.11.2017, pag. 2.

²⁶ GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1.

²⁷ GU L 239 del 19.9.2017, pag. 1.

3.2.2. Atti delegati adottati dalla Commissione ma non ancora in vigore (all'esame)

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP
Nessuno

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo, adottato il 30 novembre 2017.

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018, adottato il 20 ottobre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali, adottato il 20 ottobre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali, adottato il 20 ottobre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, adottato il 23 ottobre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico, adottato il 21 novembre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali, adottato il 21 novembre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord, adottato il 23 novembre 2017;
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali, adottato il 24 novembre 2017.

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP
- Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, adottato il 23 ottobre 2017.

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP
Nessuno

3.2.3. Atti delegati abrogati o scaduti

a) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione**, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat²⁸, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1181 della Commissione.

b) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP

Nessuno

c) A norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 6, del regolamento sulla PCP

- **Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione**, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali²⁹, abrogato dal regolamento delegato 2016/2375 della Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2017;

- **Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione**, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali³⁰, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2017;

- **Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione**, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa³¹, scaduto il 31 dicembre 2016.

d) A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento sulla PCP

Nessuno

e) A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento sulla PCP

Nessuno

4. Conclusioni

La Commissione ritiene di aver esercitato i suoi poteri delegati entro i limiti delle competenze ad essa conferite dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

La delega di poteri conferita dall'articolo 11, paragrafo 2, dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e dall'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere prorogata in conformità all'articolo 46, paragrafo 2, dello stesso regolamento per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

²⁸ GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5.

²⁹ GU L 336 del 23.12.2015, pag. 29.

³⁰ GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36.

³¹ GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42.